



COMUNE DI SALE MARASINO

PROVINCIA DI BRESCIA

Codice ente 10419	
DELIBERAZIONE N. 40	
DEL 29.12.2020	

ORIGINALE

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza straordinaria - Seduta pubblica

OGGETTO: Razionalizzazione annuale delle società partecipate dal Comune di Sale Marasino ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 19.08.2016, n. 175, detenute al 31.12.2019.

L'anno duemilaventi addì ventinove del mese di dicembre alle ore 20.45 in modalità interamente telematica (ZOOM), previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali.

All'appello risultano:

ZANOTTI MARISA	SINDACO	Presente
TURELLI NICOLA	CONSIGLIERE	Presente
ZANARDINI MATTIA	CONSIGLIERE	Presente
DELLA TORRE NICOLA	CONSIGLIERE	Presente
ROMEDA LUCA	CONSIGLIERE	Presente
TURELLI DOMENICO	CONSIGLIERE	Presente
CHITO' MARCO	CONSIGLIERE	Presente
ARCHETTI SABRINA	CONSIGLIERE	Presente
INTERLANDI PATRIZIO	CONSIGLIERE	Presente
TOCCHIELLA GIUSEPPE	CONSIGLIERE	Presente
SALGHETTI DAVIDE	CONSIGLIERE	Presente
PASSINI CHIARA	CONSIGLIERE	Presente
COMINCINI LUCA	CONSIGLIERE	Presente

Totale presenti 13

Totale assenti 0

Partecipa alla adunanza il Segretario comunale dott. Luigi Fadda il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, la dott.ssa Marisa Zanotti, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto sopra indicato, posto al N. 2 dell'Ordine del Giorno.

OGGETTO: Razionalizzazione annuale delle società partecipate dal Comune di Sale Marasino ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 19.08.2016, n. 175, detenute al 31.12.2019.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Introduce il Sindaco, che, effettuata una sommaria disamina della normativa posta a fondamento della proposta, con particolare riguardo a quanto previsto dal Testo Unico sulle Società Partecipate, precisa che l'Ente è tenuto a dotarsi annualmente di un piano che contempli le azioni che intenda porre in essere nell'ottica della razionalizzazione delle partecipazioni detenute in organismi societari, laddove le stesse non soddisfino i requisiti stabiliti dalla normativa stessa. Al riguardo, riallacciandosi alla pianificazione dell'anno precedente, dà atto della detenzione formale di una marginale partecipazione nella Società "Tutela Ambientale del Sebino", originariamente costituita per la realizzazione e la gestione della rete idrica. Specifica che già in occasione dell'adozione del piano di razionalizzazione delle partecipate dell'anno precedente veniva espressa la volontà di dismettere la partecipazione detenuta in detto organismo, con lo scopo di conformarsi a quanto statuito nella richiamata normativa; al contempo, significa che nel luglio del 2020 l'Assemblea della società deliberava l'indirizzo di procedere alla scissione della stessa in due distinti cespiti patrimoniali, per poi procedere a fusione per incorporazione di ciascuno di essi nelle due distinte organizzazioni che per legge procedono alla gestione del servizio idrico integrato nelle province di Brescia e Bergamo, in ragione di un criterio di carattere geografico-territoriale. Conseguentemente - prosegue - l'Amministrazione ha ritenuto di dover prevedere nella proposta di piano posta all'esame del Consesso le modalità di razionalizzazione appena indicate, anche sulla scorta delle formali comunicazioni pervenute dall'organismo societario *de quo*, nel rispetto delle tempistiche indicate (31/12/2021). Precisa, infine, che la società non è in perdita e che la partecipazione nel suo ambito non determina oneri per il Comune.

Chiede ed ottiene la parola il consigliere Tocchella, il quale chiede chiarimenti circa le modalità concrete di attuazione, in chiave prospettica, di quanto previsto nella proposta in esame, con particolare riguardo alla "sorte" delle quote detenute del Comune all'esito della procedura di fusione per incorporazione. Più nel dettaglio, chiede di specificare le modalità, alla stregua di quanto rilevabile in analoghe casistiche, attraverso le quali si procederebbe alla regolazione dei rapporti tra ente subentrante ed attuali soci.

Interviene il Segretario Comunale, il quale, riservandosi di effettuare gli opportuni approfondimenti su quanto appena rilevato, ripercorsa brevemente la disciplina applicabile alle modalità di gestione del servizio idrico integrato, ritiene verosimile che, a valle della scissione della T.A.S. in due cespiti e, quindi, all'esito della procedura di fusione per incorporazione, i Comuni attualmente soci, non avendo alcun interesse alla permanenza in una compagine societaria (quella incorporante) funzionale alla realizzazione di interessi pubblici non (più) di competenza comunale, potranno esser destinatari della disciplina ordinaria applicabile, ovvero sia accedere alla liquidazione della quota sulla scorta di apposita perizia di stima.

Riprende la parola il consigliere Tocchella, il quale, facendo leva su quanto precisato in linea tecnica, ritiene indispensabile che il Comune partecipi costruttivamente a tutti i prossimi appuntamenti istituzionali che verteranno sul tema, trattandosi di questione strategica assai rilevante sotto il profilo finanziario, richiedendo al contempo l'opportuno coinvolgimento della minoranza.

Il Sindaco prende atto di quanto rilevato.

Successivamente, il consigliere Tocchella esprime qualche riserva sul percorso amministrativo, attualmente in corso, volto alla cessione della titolarità della strada provinciale 510 ai Comuni

territorialmente interessati. Ritiene, al riguardo, che da tale dismissione possano derivare indiscutibili incombenze in capo ai Comuni, ed in particolare in capo al Comune di Sale Marasino, in ragione dei presumibilmente assai rilevanti oneri connessi alla manutenzione (cita, al riguardo, le circostanze fattuali idonee a determinare i maggiori oneri, rappresentando inoltre scenari macro-economici caratterizzati da maggiore austerità e quindi idonei a determinare una maggiore complessità nella gestione del fenomeno). Suggerisce, pertanto, di avviare una incisiva interlocuzione istituzionale finalizzata alla individuazione delle soluzioni più opportune a scongiurare il rischio che nei prossimi anni derivino oneri non sostenibili, “facendo barriera” ad oltranza a livello politico; oppure, in subordine ed eventualmente, procedendo alla costituzione di un consorzio tra comuni interessati e dedicato alla gestione del demanio stradale trasferito; circostanza, quest’ultima, che determinerebbe anche una maggiore incisività, sotto il profilo politico, per il caso in cui si rendesse necessario accedere a finanziamenti presso enti sovra-ordinati.

Replica il Sindaco, che evidenzia che sul tema l’Amministrazione ha assicurato e sta assicurando il massimo impegno e la massima diligenza, anche e soprattutto per il tramite dell’Assessore al ramo competente. Al contempo, tuttavia, indica le ragioni di carattere tecnico-giuridico che inibiscono la possibilità che l’ente provinciale rimanga titolare della strada in questione; circostanza, questa, che rende doverosa ed inevitabile la cessione della titolarità in capo ai Comuni, nonostante le numerose riserve nel tempo dimostrate da questi ultimi.

Chiede ed ottiene la parola l’Assessore Zanardini, il quale ribadisce quanto già asserito dal Sindaco in linea tecnica, precisando che la dismissione è un fenomeno autonomamente disciplinato dalla legge, quindi automaticamente operativo ed inevitabile.

Prosegue rappresentando anch’egli le stesse riserve e preoccupazioni già espresse dal Tocchella, specificando tuttavia che l’Amministrazione non ha mai sul tema manifestato alcuna forma di soddisfazione politico-istituzionale, essendosi piuttosto manifestato un mero gradimento per l’opportunità, prevista a livello provinciale, di ripristinare il manto stradale prima del trasferimento ai Comuni, tramite la fruizione di appositi finanziamenti regionali; circostanza, questa, che quantomeno renderà, in prospettiva, meno onerosa e complessa la gestione del demanio stradale nell’immediato futuro.

Successivamente, constatato che sul tema non vi sono ulteriori richieste di intervento, il Sindaco dichiara chiusa la discussione e pone in votazione la proposta.

VISTO l’art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell’art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall’art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune doveva provvedere ad effettuare una ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate;

RILEVATO che il Comune di Sale Marasino con deliberazione di Consiglio comunale n. 42 del 27/09/2017 ha deliberato in merito e provveduto alle comunicazioni previste per legge;

CONSIDERATO che l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

CONSIDERATO che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
- 3) presentano una delle circostanze previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (vedi art. 26, comma 12-quinquies TUSP);
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

VISTO l'art. 20 comma 4 del TUSP che testualmente recita:

“In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.”;

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VISTE le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15, TUSP;

RILEVATO che il Comune di Sale Marasino è presente nel capitale sociale della seguente società:

SOCIETA'	CAP. SOCIALE	CONFERIMENTO	%
Tutela Ambientale del Sebino s.r.l.	€ 100.000,00	€ 2.050,00	2,05

VISTI:

- il Piano di razionalizzazione straordinaria ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 19.08.2016, n. 175, adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 42 del 27.09.2017 del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento;
- la revisione ordinaria delle partecipazioni adottata, ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, con deliberazione di consiglio comunale n. 52 del 20.12.2018;
- la revisione ordinaria delle partecipazioni adottata, ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, con deliberazione di consiglio comunale n. 43 del 19.12.2019, con la quale il consiglio ha deliberato la dismissione della partecipazione detenuta nella società Tutela Ambientale del Sebino Srl, stante la mancanza dei requisiti previsti dall'art. 20 c., 2 del D.Lgs. n. 175/2016;

DATO ATTO che con nota acquisita al protocollo comunale n. 12211 del 23.11.2020 la società Tutela Ambientale Sebino SRL invitava il Comune ad inserire, nell'ambito del proprio piano di razionalizzazione, l'indirizzo già deliberato all'Assemblea dei Soci del 21.07.2020 volto a consentire l'accorpamento della società, per il tramite di fusione per incorporazione, nelle due società Acque Bresciane SPA e Uniacque SPA, previa divisione territoriale dei cespiti patrimoniali sulla base delle province di competenza;

RITENUTO, conseguentemente, di poter determinarsi nel senso di provvedere alla razionalizzazione della partecipazione detenuta nella società Tutela Ambientale del Sebino Srl tramite fusione per incorporazione nelle due società Acque Bresciane SPA e Uniacque SPA, previa divisione territoriale dei cespiti patrimoniali sulla base delle province di competenza, al contempo fissando un termine ultimo entro il quale tale operazione debba concludersi e decorso vanamente il quale il Comune provvederà autonomamente ad effettuare il recesso dalla compagine societaria secondo le modalità previste dalla disciplina normativa e convenzionale comunque applicabile al caso di specie;

CONSIDERATO che ai sensi del citato art. 24, T.U.S.P., occorre individuare le partecipazioni da alienare, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall'approvazione della presente delibera;

VISTO l'esito della ricognizione e l'attuazione del piano effettuata come risulta dall'allegato "Piano di razionalizzazione delle società partecipate", allegato alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

VISTO il parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000 con verbale n. 20/2020 del 22.12.2020 ed acquisito agli atti di questo Comune nella stessa data al n. 013616 di protocollo;

ACQUISITI i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, allegati alla presente quale parte integrante e sostanziale;

CON la seguente votazione: **Favorevoli unanimi;**

D E L I B E R A

1-di dichiarare quanto in premessa e l'allegato parte integrante e sostanziale del presente atto;

2-di approvare la ricognizione delle partecipazioni possedute dal Comune di Sale Marasino alla data del 31 dicembre 2019, e l'attuazione del piano di razionalizzazione, accertandole come da allegato alla presente deliberazione che si dichiara parte integrante e sostanziale della stessa;

3-di disporre che il Comune di Sale Marasino, preso atto della nota acquisita al protocollo comunale n. 12211 del 23.11.2020, provveda alla razionalizzazione della partecipazione detenuta nella società Tutela Ambientale del Sebino Srl tramite fusione per incorporazione nelle due società Acque Bresciane SPA e Uniacque SPA, previa divisione territoriale dei cespiti patrimoniali sulla base delle province di competenza;

4- di fissare, per l'ultimazione delle operazioni di cui al punto 3 del presente deliberato, il termine ultimo entro il quale dette operazioni debbano concludersi al 31.12.2021, decorso vanamente il quale il Comune provvederà autonomamente ad effettuare il recesso dalla compagine societaria secondo le modalità previste dalla disciplina normativa e convenzionale comunque applicabile al caso di specie;

5-di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20

comma 3 del TUSP.

SUCCESSIVAMENTE, il Consiglio Comunale, ravvisata la necessità di adottare in tempi celeri gli atti ed i provvedimenti conseguenti;

CON la seguente votazione: **Favorevoli unanimi;**

D E L I B E R A

6-Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco

Il Segretario Comunale